

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 05/08/1994 n. 134

Oggetto:

I.V.A. - Nuove modalita' di registrazione e liquidazione dell'imposta - Art. 3 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Sintesi:

Ai fini dell'I.V.A. il decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n. 133, ha novellato le disposizioni del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in tema di obblighi contabili dei contribuenti.

In particolare sono state rideterminate le modalita' di liquidazione dell'imposta, lasciando tuttavia inalterati i termini formali di registrazione previsti nel vigente ordinamento, facendo riferimento ai momenti di effettuazione delle operazioni e piu' precisamente, al momento di emissione delle fatture, per i soggetti che adottano il registro di cui all'articolo 23 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al momento di effettuazione delle operazioni, per i soggetti esonerati dalla emissione della fattura ed autorizzati ad adottare il registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 dello stesso decreto per gli adempimenti di registrazione. Si precisa che per quanto concerne la data di emissione della fattura deve farsi riferimento a quella indicata nel documento in questione, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o spedizione alla controparte. Si precisa, altresì che la nuova normativa non ha modificato o revocato le discipline speciali contenute nel Titolo VI del predetto D.P.R. n. 633 del 1972, che conservano la loro validita'.

Testo:

Premessa

Come e' noto, con il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono state emanate, tra l'altro, disposizioni modificative del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di obblighi dei contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nell'intento di anticipare il versamento dell'imposta.

Sono state cosi' rideterminate le modalita' di liquidazione dell'IVA, lasciando tuttavia inalterati i termini formali di registrazione previsti nel vigente ordinamento, facendo riferimento ai momenti di effettuazione delle operazioni e, piu' precisamente, al momento di emissione delle fatture, per i soggetti che adottano il registro di cui all'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero al momento di effettuazione delle operazioni, per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 22 dello stesso decreto, dalla emissione della fattura e, quindi, autorizzati ad adottare il registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 per gli adempimenti di registrazione.

Pertanto, per le prescritte annotazioni ed ai fini della conseguente liquidazione e versamento del tributo, non assume piu' rilevanza la data di registrazione contabile, bensì la data di emissione delle fatture ovvero, per le operazioni effettuate senza emissione di fattura, la data di effettuazione delle operazioni stesse - determinata ai sensi dell'art. 6 del citato decreto n. 633 del 1972 - .

1. Esame delle nuove disposizioni in materia di registrazioni e liquidazioni periodiche

1.1 Generalita'

Le modifiche che di seguito verranno illustrate concernono la registrazione delle sole fatture attive - ivi comprese quelle emesse in

relazione alle variazioni di cui al comma 1 dell'art.26 - a seguito delle quali viene a determinarsi l'imposta a debito per il contribuente.

Nessuna modifica e' stata invece apportata alle modalita' di registrazione delle fatture passive, da effettuarsi ai sensi dell'art. 25, ad eccezione che per quelle relative agli acquisti intracomunitari, alle quali e' dedicato un apposito paragrafo. Per la generalita' delle fatture passive resta quindi applicabile il criterio di imputazione al periodo di riferimento in base alla data di registrazione.

In applicazione dei principi sopraenunciati, con l'art. 3 del citato D.L. n. 557/1993 sono state apportate le seguenti modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto:

1.2 Volume d'affari

Nell'art. 20 viene precisato che il volume d'affari del contribuente e' costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 o 24 e cioe' con riferimento ai nuovi criteri di registrazione meglio specificati in detti articoli; occorre, in altri termini, tener conto di tutte le operazioni fatturate nell'anno solare ancorche' i relativi termini di registrazione non siano scaduti in detto periodo ovvero, nell'ipotesi di esonero dalla fatturazione, delle operazioni effettuate nello stesso arco temporale.

A seguito dell'operativita' delle disposizioni in rassegna dal 1 luglio 1994 - come verra' dettagliatamente chiarito nel paragrafo 2 della presente circolare - ed in assenza di una specifica disciplina del periodo transitorio di applicazione delle nuove modalita' di registrazione, per il corrente anno 1994 il volume d'affari del contribuente sara' costituito, quale conseguenza delle diverse norme di registrazione vigenti nel corso dello stesso anno, per i primi sei mesi dalle operazioni annotate nei registri IVA sulla base della previgente disciplina, e per il restante periodo dalle operazioni fatturate ovvero, per i soggetti che usufruiscono dell'esonero dalla fatturazione, dalle operazioni effettuate nel corso dell'anno.

1.3 Registrazione delle fatture emesse

Nell'art. 23, 1 comma, viene stabilito che il contribuente deve annotare, in apposito registro entro 15 giorni, le fatture emesse nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione; inoltre, il comma 2 dispone che nello stesso registro, per ciascuna fattura, devono ora essere indicati, oltre il numero progressivo, e gli altri elementi gia' previsti, anche la data di emissione.

Analoghe modalita' di registrazione si rendono applicabili alle autofatture, emesse ai sensi dell'art. 17, 3 comma, da soggetti IVA che acquistano beni o servizi da operatori non residenti, senza stabile organizzazione in Italia e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale. Infatti, dall'espresso richiamo dell'art. 23, comma 2, alle ipotesi di cui al 3 comma dell'art. 17, consegue che il cessionario o il committente devono effettuare l'annotazione delle autofatture con le modalita' fin qui illustrate.

Si evidenzia inoltre che nulla e' sostanzialmente innovato per i soggetti che utilizzano il sistema della fatturazione differita - nell'ipotesi ed alle condizioni disciplinate nella seconda parte del comma 4 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 - se non l'indicazione, prevista per tutte le fatture emesse, della data di emissione di tale documento - in sede di annotazione nel registro di cui all'art. 23 - dovendo i predetti soggetti registrare dette fatture entro lo stesso mese di emissione (art. 23, comma 1).

1.4 Registrazione delle operazioni con emissione di fatture in sospeso

La registrazione con riferimento alla data di emissione della fattura trova invece una implicita deroga per le operazioni indicate nell'articolo 6, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali le relative fatture siano state emesse ed annotate "per memoria" nel registro delle fatture "in sospeso", con le modalita' previste dalla circolare n. 32 del 27 aprile 1973. Considerato infatti che, ai sensi della richiamata disposizione, le operazioni di cui trattasi, in deroga ai

criteri generali, si considerano, in ogni caso, effettuate all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi - ed e' quindi in tale momento che viene a realizzarsi il presupposto per l'esigibilita' dell'imposta da parte dell'erario - dette fatture devono essere annotate nel registro di cui all'art. 23 con riferimento alla data di pagamento del corrispettivo entro il prescritto termine di quindici giorni dal pagamento stesso.

Per una corretta tenuta delle scritture contabili si suggerisce di indicare tale data di pagamento, oltre che nella fattura, anche nel registro di cui all'art. 23, in luogo della data di emissione della fattura stessa.

Per quanto concerne la precisa individuazione della data del pagamento, determinante, con il nuovo sistema, per l'esatta imputazione ai fini della liquidazione dell'imposta, si precisa che, analogamente a quanto gia' chiarito in precedenza, nei casi di pagamenti effettuati tramite mandati o accreditamenti, gli stessi devono ritenersi eseguiti il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione dell'avvenuto accredito delle somme a lui dovute.

1.5 Registrazione delle fatture intracomunitarie

Nuove modalita' di registrazione sono state stabilite anche per le fatture relative ad operazioni intracomunitarie come, peraltro, gia' annunciato nella circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 del Dipartimento delle Entrate.

Con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 557 del 1993, successivamente integrate con quelle recate dall'art. 16 del D.L. 29 aprile 1994 n. 260, concernente disposizioni tributarie urgenti, recentemente convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, sono state infatti apportate alcune modifiche all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di realizzare il necessario coordinamento con gli adempimenti relativi alle registrazioni delle operazioni assoggettate alla normativa interna in materia di imposta sul valore aggiunto.

A seguito di tali modifiche, la registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari nonche' alle prestazioni rese da un soggetto comunitario nei confronti di un operatore nazionale, indicate nell'art. 40, commi 5, 6 ed 8, del citato D.L. n. 331 del 1993, deve essere eseguita nel registro di cui all'art. 23 o nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, dai soggetti che utilizzano il registro dei corrispettivi, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 luglio 1994, facendo riferimento al mese di ricevimento delle fatture stesse.

Anche la corrispondente annotazione nell'art. 25 delle medesime fatture di acquisti intracomunitari ha subito una modifica relativamente alle modalita' e ai termini di registrazione con il citato D.L. n. 260 del 1994, convertito dalla Legge n. 413 del 1994.

Si e' cosi' realizzata l'equiparazione alle modalita' e ai termini di annotazione delle medesime operazioni nel registro delle fatture emesse, consentendo la confluenza nella stessa liquidazione periodica del debito e del credito d'imposta generato dalla medesima operazione intracomunitaria; cio' allo scopo di evitare pregiudizi per gli operatori economici interessati, derivanti dal differimento del recupero dell'imposta rispetto al momento di insorgenza del debito.

Pertanto, con la stessa decorrenza del 1 luglio 1994, le fatture di cui trattasi devono essere annotate, anche nel registro di cui all'art. 25, entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con imputazione al mese in cui la fattura e' pervenuta.

In sostanza, per effetto della predetta decorrenza delle nuove disposizioni, di cui verra' data piu' ampia spiegazione nel paragrafo 2, le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di luglio e pervenute nello stesso mese devono essere imputate a tale periodo, ai fini dell'inclusione nella liquidazione dell'imposta, pur se il termine per la relativa annotazione va a scadere nel mese successivo.

Di contro, le fatture ricevute nel mese di luglio ma relative ad operazioni intracomunitarie effettuate, ai sensi dell'art. 39 del citato D.L. n. 331, nel mese di giugno, devono essere annotate seguendo la precedente disciplina.

Nessuna modifica e' intervenuta per l'annotazione nel registro dell'art. 23 delle autofatture che l'operatore nazionale e' tenuto ad emettere a norma dell'art. 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, essendone gia' prevista la registrazione, e quindi l'imputazione, nello stesso mese di emissione.

La corrispondente annotazione delle stesse autofatture nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72 deve invece ora essere eseguita, per effetto della modifica intervenuta con il D.L. n. 260 del 1994, entro lo stesso mese di emissione. Parimenti non sono intervenute modifiche per l'annotazione delle fatture da parte dei soggetti di cui all'art. 4, 4 comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta ovvero degli enti non commerciali che effettuano acquisti nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.

A completamento di quanto sopra esposto si ricorda che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie, alle operazioni ad esse assimilate e alle prestazioni intracomunitarie rese da operatore nazionale e soggetto comunitario indicate all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. 331 (prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, accessorie a detti trasporti, relative intermediazioni, etc.), devono essere registrate nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla data di emissione nel prescritto termine di quindici giorni da detta data, la quale deve pertanto essere annotata nel registro stesso.

Le modifiche apportate all'art. 47 del D.L. n. 331 del 1993 in ordine alla registrazione delle operazioni intracomunitarie comportano altresì che i dati da indicare negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli INTRA), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, debbono riferirsi, con la predetta decorrenza del 1 luglio 1994, alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, secondo i nuovi criteri sopra illustrati, con riferimento al mese di ricevimento della fattura (per gli acquisti) o alla data di emissione della fattura (per le cessioni).

1.5 Registrazione dei corrispettivi

Nell'art. 24 primo comma, secondo periodo, e' previsto che l'annotazione globale dei corrispettivi di ciascun giorno deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, anche se il concreto adempimento formale puo' essere eseguito nello stesso termine previsto dalla previgente normativa e cioe' entro il giorno successivo non festivo.

1.6 Liquidazioni e versamenti mensili

Nell'art. 27 primo comma, primo periodo, viene precisato quanto gia' sopra illustrato, e cioe' che ai fini delle liquidazioni periodiche mensili e dei relativi versamenti, occorre tener conto delle annotazioni eseguite nel registro stesso per il mese precedente con le nuove modalita'.

In altri termini la liquidazione va effettuata, per i soggetti che adottano il registro di cui all'art. 23, sulla base delle annotazioni delle fatture emesse nel mese precedente e per le fatture di acquisto, in relazione a quelle registrate nel mese precedente.

Per i soggetti che adottano il sistema della fatturazione differita, ai sensi del comma 4 dell'art. 21, nulla cambia ai fini delle liquidazioni periodiche che comprendevano, e comprendono, le fatture emesse nel mese precedente.

Per i soggetti che invece utilizzano per le registrazioni dei corrispettivi il registro di cui all'art. 24 - a motivo dei quali e' stata apportata la correzione tecnica all'art. 27, in sede di conversione in legge del D.L. 557/93 - la liquidazione deve essere eseguita sulla base delle annotazioni dei corrispettivi relative alle operazioni effettuate nel mese precedente e non a quelle registrate nel medesimo periodo.

Sulla base di quanto premesso, una fattura emessa in data 30 luglio 1994 deve essere "imputata" al mese di luglio 1994, attraverso l'annotazione nel registro di cui all'articolo 23 sulla base della data di emissione (30.7.1994), pur potendo concretamente effettuarsi l'adempimento formale della registrazione entro il 14 agosto 1994.

Per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', occorre fare riferimento alle annotazioni eseguite con gli stessi criteri sopra enunciati, ma applicati al secondo mese precedente.

1.7 Liquidazioni e versamenti trimestrali

Le nuove modalita' di registrazione e liquidazione dell'imposta si rendono ovviamente applicabili anche ai contribuenti tenuti, per espressa opzione, alle liquidazioni e versamenti trimestrali ai sensi dell'art. 33 del richiamato decreto n. 633 del 1972 e del citato D.M. 24 gennaio 1977, in quanto sottoposti ai medesimi obblighi di fatturazione e registrazione sopra evidenziati.

In merito alle disposizioni contenute nel citato D.M. 24 gennaio 1977, successivamente modificato con D.M. 20 giugno 1979, si precisa che le stesse debbono ritenersi superate dalle nuove norme per quanto attiene alla registrazione delle operazioni, nei sensi chiariti dalla presente circolare.

1.8 Dichiarazione annuale

Anche nell'art. 28 si e' inteso chiarire che debbono comprendersi nella dichiarazione annuale gli ammontari delle operazioni registrate per l'anno precedente, cioe' secondo i nuovi criteri specificati nei rispettivi articoli 23 e 24.

1.9 Elenchi clienti e fornitori

Per quanto concerne la modifica apportata dal D.L. 557 del 1993 all'articolo 29, la stessa deve ritenersi superata dalle successive disposizioni emanate con il D.L. 10 giugno 1994 n. 357 (art. 6), che ha soppresso l'obbligo di compilazione e presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29, con effetto dall'anno d'imposta in corso.

2 - Decorrenza delle nuove disposizioni.

Come gia' accennato nel precedente paragrafo, la nuova disciplina si rende applicabile, alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.

Il termine di decorrenza era stato inizialmente fissato, dal D.L. n. 557 del 1993, al 1 aprile 1994 ma e' stato successivamente prorogato al 1 luglio 1994 con D.L. 23 marzo 1994, n. 193, poi decaduto e reiterato con il D.L. 23 maggio 1994, n. 308, (art. 5) convertito dalla Legge 22 luglio 1994, n. 458, al fine di consentire agli operatori interessati di apportare i necessari adeguamenti alle procedure informatizzate di contabilizzazione utilizzate ormai diffusamente.

Pertanto, per i soggetti che adottano il sistema della fatturazione "immediata", cioe' della fattura emessa e consegnata o spedita al cliente entro il giorno stesso di effettuazione dell'operazione, i nuovi criteri di annotazione devono essere adottati per le operazioni per le quali e' stata emessa fattura a partire dal 1 luglio 1994.

Per quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda quanto gia' precisato in proposito nel passato da questo Ministero (circ.n. 27 del 9.8.1975), e cioe' che non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte.

Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione essere indicata nel documento, soprattutto ai fini dell'esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione.

Per i soggetti in regime di esonero dalla fatturazione, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/72, le annotazioni dei corrispettivi nel registro di cui all'art. 24 con riferimento alla data di effettuazione delle operazioni, devono essere eseguite in relazione alle operazioni effettuate a partire dal 1 luglio 1994.

In conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le operazioni effettuate prima di tale data, come gia' osservato in ordine alle fatture comunitarie, restano ancorate, per cio' che concerne le modalita' di registrazione, alla disciplina vigente al 30 giugno 1994.

Pertanto le fatture emesse prima del 1 luglio 1994, possono essere registrate, nei termini prescritti, secondo i criteri di registrazione precedentemente vigenti.

Per quanto concerne l'adempimento delle liquidazioni periodiche, le nuove disposizioni hanno effetto a partire dalla liquidazione - e connesso versamento - relativa al mese di luglio 1994 da effettuarsi, per i

contribuenti intestatari di conto fiscale, entro il 18 agosto (art.5, decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567) e, per i non intestatari, entro il 22 dello stesso mese (poiche' il 20 agosto cade di sabato).

Pertanto, per i soggetti tenuti alle annotazioni nel registro di cui all'art. 23, detta liquidazione dovra' comprendere, in ordine alle operazioni attive:

- a) le operazioni per le quali e' stata emessa fattura nel mese di luglio, ancorche' non sia scaduto il termine per la registrazione;
- b) le operazioni per le quali e' stata emessa fattura anteriormente al 1 luglio, ma i cui termini di registrazione, in base alla previgente normativa, scadono in detto mese.

Per i soggetti autorizzati ad effettuare le annotazioni nel registro di cui all'art. 24, la liquidazione del mese di luglio dovra' comprendere oltre alle operazioni effettuate in detto mese anche quelle effettuate anteriormente al 1 luglio ma registrate secondo le precedenti modalita'.

Cio' e' necessariamente connesso al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo regime di registrazione.

Analogamente, per i contribuenti tenuti alle liquidazioni periodiche su base trimestrale, la prima liquidazione e versamento da effettuarsi con i nuovi criteri e' quella relativa al terzo trimestre solare del 1994, da effettuarsi entro il 3 novembre 1994 per i titolari di conto fiscale ed entro il 7 novembre per gli altri (poiche' il 5 novembre cade di sabato).

Anche relativamente a tale liquidazione occorre tener conto delle fatture emesse o delle operazioni effettuate nel secondo trimestre ma registrate nel terzo sulla base delle precedenti disposizioni in materia di registrazione e liquidazione.

3 - Casi particolari. Modalita' e termini speciali di registrazione.

Come e' noto, gli articoli 22, 2 comma, 73, 74 e 74 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentono al Ministro delle Finanze di apportare alcune deroghe in ordine agli adempimenti contabili previsti in via ordinaria, determinando, con appositi decreti, speciali modalita' e termini di detti adempimenti (esenzione, registrazione, conservazione fatture, registrazione corrispettivi, ecc.) in considerazione delle peculiari modalita' di svolgimento dell'attivita' da parte di determinate categorie di contribuenti.

Con l'entrata in vigore delle nuove modalita' di registrazione e liquidazione di cui al D.L. 557 del 1993, e' stato chiesto di conoscere se le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in attuazione di dette norme derogative, possono trovare ancora piena applicazione.

Al riguardo si osserva che il legislatore, nell'apportare alcune modifiche agli adempimenti IVA contenuti nel Titolo II del decreto istitutivo di tale imposta, non ha inteso modificare o revocare le discipline speciali contenute nel titolo VI dello stesso decreto n. 633, che conservano pertanto la loro validita'. Ed invero, attraverso la concessione di un piu' ampio termine per l'esecuzione formale delle annotazioni, la norma speciale ha in alcuni casi consentito un beneficio sostanziale agli operatori interessati, influenzando la liquidazione dell'imposta, beneficio che non ha trovato, nelle disposizioni in rassegna, alcuna espressa revoca.

E' il caso, ad esempio, del D.M. 18 novembre 1976 che stabilisce particolari termini per l'emissione e la registrazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi, relativamente alle operazioni effettuate dalle imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze; le medesime disposizioni sono applicabili alle cessioni di beni inerenti a contratti estimatori ed ai passaggi di beni da committente a commissionario.

Ulteriori esempi di termini speciali che conservano la loro validita' sono quelli contenuti nelle disposizioni di cui al D.M. 20 luglio 1979, che disciplina le operazioni di transito autostradale effettuate dagli enti concessionari di autostrade e nel D.M. 16 gennaio 1980, che detta particolari modalita' di applicazione dell'IVA alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, nonche' le ulteriori disposizioni emanate in via amministrativa dal Ministro delle Finanze sulla base delle medesime norme di delega.

Si precisa inoltre che in alcuni decreti ministeriali in esame viene specificato, ai fini delle liquidazioni periodiche, l'obbligo di "tener conto di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni stesse si riferiscono", pur consentendo un maggior termine per la trascrizione dei dati dei documenti contabili, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o 39 del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.

Da tale formulazione emerge che la disciplina speciale contenuta nei menzionati decreti non modifica i termini e le modalita' di liquidazione dell'imposta previsti in via generale dalla normativa IVA.

Conseguentemente le disposizioni recate dal D.L. 557 del 1993 trovano piena applicazione nei confronti dei soggetti interessati da tali ultimi decreti ministeriali.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.M. 11 agosto 1975 per i contribuenti che utilizzano direttamente macchine elettrocontabili ovvero che si avvalgono, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, nonche' di quelle recate nel decreto del 13 aprile 1978, disciplinante le operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni e del 16 dicembre 1980, concernente le modalita' di applicazione dell'IVA alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, anche se riscossi a mezzo di ruoli esattoriali.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.